CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA

TRA

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, con sede in Caltanissetta, Via G. Cusmano, 1 – 93100, C.F./P.IVA n.01825570854, nella persona del Direttore Generale Dott. Salvatore Lucio Ficarra nella qualità di legale rappresentante *pro- tempore*, domiciliato per la carica ricoperta presso la sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta (d'ora innanzi denominata *semplicemente ASP)*

E

l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone", con sede in Palermo, Via del Vespro, 129 C.F./P.I. 05841790826, nella persona della Direttrice Generale Dott.ssa Maria Grazia Furnari, nella qualità di legale rappresentante *pro- tempore* domiciliata per la carica ricoperta presso la sede dell'Azienda (*d'ora innanzi denominata semplicemente AOUP*.)
di seguito anche denominate singolarmente "Parte" o congiuntamente "Parti".

VISTI:

- il D.A. n. 32 del 19 gennaio 2019 l'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana "Approvazione del Percorso Diagnostico Terapeutico e Assistenziale (PDTA) relativo alla Sindrome dei tumori eredo-familiari della mammella e dell'ovaio successivamente aggiornato con D.A. 2437 del 20 dicembre 2019;
il D.A. n. 831 del 08 maggio 2019 l'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana Approvazione del Percorso Diagnostico Terapeutico e Assistenziale (PDTA) per la prevenzione, diagnosi e trattamento del tumore della mammella nella Regione Siciliana
il D.A. n. 49 del 30 gennaio 2020 sulla "Approvazione della rete dei Centri di Senologia (Breast Unit) per la prevenzione, diagnosi e trattamento del tumore della mammella nella Regione Siciliana" successivamente aggiornato con D.A. 713 del 04 agosto 2022.

PREMESSO CHE:
l'ASP, con nota prot. 006079/2024, inviata a mezzo pec in data 21.10.2024, introitata al prot. gen.le dell'AOUP, in data 22.10.2024, al n. 58682, ha manifestato la volontà di prosecuzione degli accordi convenzionali, già precedentemente statuiti volti ad assicurare l'esecuzione di prestazioni di oncoplastica, non reperibili all'interno dell'organico, a supporto dell'attività del proprio team multidisciplinare di *breast unit* dei PP.OO. ricadenti nel territorio di competenza dell'ASP stessa.

CONSIDERATO CHE:
l'AOUP nell'ottica di favorire un complessivo miglioramento della risposta assistenziale della rete territoriale regionale, obiettivo convergente per tutte le Aziende Sanitarie che operano nel territorio regionale, ha valutato positivamente la collaborazione richiesta.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1 – VALORE DELLE PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'A.O.U.P "Paolo Giaccone" di Palermo, e per essa, all'U.O.C. Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, si impegna a garantire in favore dell'ASP di prestazioni di chirurgia oncoplastica in regime di ricovero "in elezione" " presso i PP.OO del territorio di competenza dell'ASP, con espressa esclusione della ricostruzione microchirurgica dei distretti.

Le attività dovranno essere garantite dai professionisti incaricati dell'AOUP, dettagliatamente elencati nell'elenco allegato (A) al presente atto, in regime di attività libero-professionale, al di fuori dell'orario di servizio, senza nocumento alcuno per le attività istituzionalmente rese e secondo una calendarizzazione effettuata dal Resp.le dell'U.O.C. erogante, emessa in data successiva alla determinazione della turnazione istituzionale ed approvata dalla Direzione Sanitaria dell'Azienda, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di orario di lavoro.

ART. 3 – OBBLIGHI DELLE PARTI

Le parti si danno atto che i professionisti dell'AOUP, sono tenuti alla stretta osservanza dei limiti posti dall'AOUP in materia di attività libero-professionale di cui al vigente regolamento in materia, nonché dagli obblighi derivanti dai rapporti convenzionali e dalle vigenti norme generali e speciali in materia di pubblico impiego. L'impegno dei dirigenti medici non potrà in alcun modo superare il limite orario consentito, pari a 40 ore mensili nel quale dovranno essere ricomprese tutte le attività assicurate dagli stessi in regime di libera professione. Le attività dovranno essere inoltre garantite nel rispetto comunque del periodo di riposo giornaliero nonché del CCNL vigente in materia. La priorità in termini di prestazioni d'opera aggiuntiva o alle turnazioni di servizio resta in capo all'AOUP e la mancata aderenza alle attività istituzionali della predetta fattispecie dell'Azienda determina automatica esclusione dei professionisti dal presente accordo. Per quanto sopra l'ASP si obbliga, pena la risoluzione del presente atto, alla vigilanza affinché le attività vengano garantite nel rispetto di quanto sopra esplicitato.

La stessa si obbliga, altresì, a comunicare al medico specialista le misure per la tutela della salute e della sicurezza nel pieno rispetto delle norme di garanzia previste dal D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

Relativamente all'attività svolta, tutti gli attori ed i soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività di cui al presente atto, danno atto dell'osservanza del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dei relativi Codici Aziendali in vigore presso l'AOUP.

ART. 4 - ASPETTI ECONOMICI

A fronte delle prestazioni rese verrà garantito dall'ASP, in favore del professionista, un compenso omnicomprensivo pari € 2.500/00 (euroduemilacinquecento/00) per ogni accesso nel quale verrà programmata un'attività di circa 6 ore comprendente sia le visite pre e post operatorie che gli interventi "in elezione" in misura non inferiore a nr 2 interventi ad accesso.

I rendiconti dell'attività svolta dovranno essere trasmessi all'ASP, entro e non oltre 15 giorni dalla fine del mese di riferimento, con l'indicazione della data di effettuazione dell'accesso, provvisti di formale visto di conferma da parte del Direttore Sanitario del P.O. ove sono state garantite le prestazioni ovvero di persona dallo stesso delegata.

ART. 5 - MODALITA' DI PAGAMENTO

I corrispettivi previsti all'art. 4 saranno corrisposti dall'ASP che provvederà al versamento con le

modalità indicate nella fattura elettronica che sarà emessa dall'A.O.U.P. "Paolo Giaccone", che ha erogato le prestazioni, con cadenza mensile.
Alla verifica da parte dell'ASP dell'effettiva esecuzione delle attività fatturate, la stessa verserà entro e non oltre 60 gg. dal ricevimento delle fatture le relative somme direttamente all'AOUP tramite accredito sul c/c bancario nr 306508 - IBAN - IT 59 Q 0100003245515300306508 acceso presso la Banca d'Italia, Ente cassiere dell'AOUP.

L'AOUP provvederà alla liquidazione delle relative spettanze al proprio professionista, nella misura prevista dal Regolamento per l'attività libero-professionale, nonché previo assolvimento degli obblighi fiscali previsti in materia

ART. 6 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
L'AOUP si impegna al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed al Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L.17 dicembre 2010, n. 217 e s.m.i.

ART. 7 - ASSICURAZIONE
L'ASP e l'AOUP garantiscono ciascuna per il proprio personale la copertura della responsabilità civile professionale per danni involontariamente causati a terzi, in relazione all'attività espletata in attuazione del presente accordo ad esclusione della responsabilità derivante da dolo o colpa grave. Le coperture assicurative si intendono accordate anche per gli eventuali infortuni occorsi ai dirigenti medici incaricati ivi compresi quelli "in itinere".

ART. 8- PRIVACY
Poiché le prestazioni previste nella presente convenzione potranno comportare il trattamento di dati particolari, anche di terzi, le Parti si impegnano al rispetto di tutti gli obblighi specificamente previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali vigente.
Le Parti, in quanto reciprocamente responsabili delle informazioni assunte per mezzo della presente convenzione, si danno reciprocamente atto che cureranno che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti connessi agli scopi alla stessa. Le stesse si impegnano altresì, all'attuazione di tutte le misure di protezione affinché i dati non siano divulgati, comunicati ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.
L'ASP, *n.q.* di titolare del Trattamento designerà, con separato atto, quale Responsabile, ivi compreso il profilo della sicurezza, l'A.O.U.P., nella persona del Direttore Generale, limitatamente:
al trattamento dei dati messi a disposizione per le finalità della presente convenzione;
all'applicazione, in caso di conservazione dei dati, delle misure minime di sicurezza.
Sarà cura del Responsabile del Trattamento fornire a tutto il proprio personale coinvolto nell'attività di cui al presente accordo, le linee di comportamento a garanzia della corretta applicazione della normativa vigente nel pieno rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati e dell'anonimato dei pazienti.
In proposito l'ASP comunica che l'incarico di DPO è ricoperto dalla Dott.ssa Adriana Sgarlata, alla quale si potrà fare direttamente riferimento per gli aspetti concernenti la materia.
L'AOUP comunica, altresì, che il D.P.O. in ambito aziendale è il Dott. Boris La Corte.

ART. 9 – VALIDITA'
La presente convenzione ha la durata di mesi dodici, a far data dall'ultima sottoscrizione digitale.
L'eventuale rinnovo o proroga sono subordinati a preventiva richiesta scritta ed approvazione da parte dei competenti organi delle parti.

Le parti possono recedere dal presente atto mediante comunicazione da trasmettere con nota trasmessa tramite posta elettronica certificata, con preavviso di almeno trenta giorni.

ART. 10 - NORMATIVA

La presente convenzione è soggetta automaticamente ad ogni e qualsivoglia modificazione derivante dall'entrata in vigore di leggi od altra statuizione normativa e regolamentare e/o da contratti disciplinanti in maniera nuova e/o diversa la materia oggetto della convenzione.
Ogni modifica od estensione del presente accordo, dovrà avvenire in forma scritta e sarà frutto di specifici accordi tra l'ASP e l'A.O.U.P.

ART. 11 - PARITA'

L'esecuzione della Convenzione è regolata dalle clausole del presente atto che ne costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'A.O.U.P. e l'ASP.
Le parti si danno reciprocamente atto che ogni clausola della presente Convenzione è stata dalle stesse negoziata e specificatamente approvata su di un piano di assoluta parità.
Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti rinviano al Codice Civile ed alle disposizioni già emanate in materia di contratti di diritto privato ove applicabili.

ART. 12- FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione od all'esecuzione della presente convenzione si individua quale Foro competente il Foro di Palermo.

ART.13 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi deIl'art.5 del D.P.R. 26/4/1986 n.131 – Tariffe – parte seconda. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale, giusta previsione di cui all'art. 15, comma2 bis, della Legge 241/1990 e s.m.i.
L'imposta di bollo applicabile al presente atto è assolta dai contraenti, in modo virtuale, per la parte di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per l'Azienda Sanitaria Provinciale
di Caltanisetta
Il Direttore Generale
Dott. Salvatore Lucio Ficarra

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico "Paolo Giaccone"
La Direttrice Generale
Dott.ssa Maria Grazia Furnari

Firmato da Maria Grazia Furnari
Data 13-01-2025